

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III Bis

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso RG. n. 12183/2024

nell'interesse della **Dr.ssa Ivana Ricciardi**, nata a Napoli (NA), il 2.4.1987 e ivi residente alla Via/Vico Paradiso alla Salute, n. 68 (CF: RCCVNI87D42F839Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ruggiero (CF: RGGLGU94D11A783K) del Foro di Nola (NA) e dall'Avv. Severino Berardi (C.F. BRRSRN75H21I234A) del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via G. Carducci n. 5 e presso lo studio legale sito in Capua (CE) alla Via Brezza n. 6, con richiesta ex art.136 del D.Lgs. n.104/2010 che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate ai difensori al n. di telefax 0823.1841358, ovvero presso i seguenti recapiti di posta elettronica certificata dei difensori avv. Luigi Ruggiero p.e.c. avv.luigiruggiero@pec.it e avv. Severino Berardi p.e.c. severino.berardi@avvocatismcv.it.

ricorrente -

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede a Roma alla Via Arenula 70 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ministero dell'Istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dir. p.t., con sede alla Via Ponte della Maddalena 55 - Napoli (NA), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

nonché, ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22,

nei confronti del

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede a alla Via XX Settembre n. 97 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
- **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, in persona del Ministro p.t.- con sede in Largo Chigi 19 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, in persona del l.r.p.t., con sede in Largo Chigi, 19 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

- resistenti

E nei confronti

- della Dr.ssa Vincenza Abategiovanni, residente alla Via Sandro Pertini, n. 15 in Ciri-
gnano Di Aversa (CE)

- controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI IDONEE MISURA CAUTELARI

A) Per quanto riguarda il ricorso principale:

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 53685 del 6.9.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti;

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui, ancora una volta, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti.
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”;
- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.
- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A022 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
- **Nonché per l'accertamento** del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di **istanza di accesso documentale del 20.9.2024**, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.n. 241/1990 e sulla quale, decorsi infruttuosamente trenta giorni, è venuto a formarsi il silenzio rigetto dell'USR della Campania.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale **Prot n. 69623 del 5.11.2024**, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti.
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la*

salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”;
- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la rettifica della graduatoria finale di merito del 5.11.2024 senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente

con condanna

- al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla graduatoria.

FATTO

I fatti di causa sono noti all’Ecc. Collegio adito per essere stati esposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Ciononostante, appare opportuno ripercorrerli, al fine di comprendere le ragioni che hanno obbligato la ricorrente a formulare i presenti motivi aggiunti.

1. Con D.M. del 26 ottobre 2023, n. 205, il Ministero dell’istruzione e del merito ha indicato le disposizioni concernenti “*i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado*”, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14 del PNRR;

2. Ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del richiamato decreto, il Ministero ha previsto che:

- “*i bandi prevedono una riserva di posti, **pari al 30 per cento** per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro*

il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti” (comma 9);

- *“la riserva di cui al comma precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro” (comma 10).*

3. Con D.D. del 6 dicembre 2023, n. 2575, il Ministero dell’istruzione e del merito, ha bandito *“su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024”.*

4. Ai sensi dell’art. 3 (rubricato: *“Posti da destinare al concorso”*) del richiamato decreto dipartimentale, il Ministero ha previsto che:

- *“in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, [...], nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” (comma 3);*
- *“ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell’anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023” (comma 4);*

- *“l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione”* (comma 6).

5. La ricorrente ha partecipato al bando per la classe A022 (*“italiano, storia e geografia”*) per la Regione Campania. I posti a concorso erano inizialmente 397, di cui 119 riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23; salvo poi - con decreto dipartimentale n. 78 del 17.01.2024 - essere rideterminati in 548 complessivi di cui 164 riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23.

6. Il concorso, così come prescritto dai decreti ministeriali ivi richiamati, si è articolato in:

- una prova scritta, per il cui superamento occorreva raggiungere il punteggio di 70/100;
- una prova orale (cui sono stati ammessi coloro che avevano superato la prova scritta) da considerarsi superata con un punteggio di 70/100;
- una finale valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, per i quali la commissione poteva attribuire un punteggio massimo di 50.

7. All’esito delle espletate prove (scritte e orali), nonché della successiva valutazione dei titoli, alla dr.ssa Ricciardi veniva assegnata una valutazione complessiva di 205,75 punti, **poi rettificati in 209,50**, a seguito di plurime richieste di reclamo e di una formale diffida pervenuta all’USR della Campania, in ragione di un errore posto in essere dalla commissione esaminatrice.

8. Con Decreto del 6 settembre 2024, n. 53685, l’USR della Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso per la classe A022, nella quale la dr.ssa Ricciardi **non** è risultata “idonea-vincitrice”.

9. Dall’esame complessivo della graduatoria pubblicata, però, la candidata si imbatteva in un errore commesso dall’Amministrazione scolastica. L’USR della Campania, più in particolare, non prestando fede alle prescrizioni della *lex specialis* e alle disposizioni in materia di pubblico impiego, **nominava idonei-vincitori della procedura selettiva una quota di candidati “riservisti” di gran lunga superiore a quella del 50 % prescritta dalla normativa di settore.**

10. Con diffida del 20 settembre 2024, la candidata ha invitato l'USR della Campania ad annullare/rettificare d'ufficio la graduatoria di merito del concorso, depennando i nomi degli idonei-vincitori "riservisti" oltre la quota del 50 %, che avevano riportato un voto inferiore al Suo.
11. Più in particolare modo, la dr.ssa Ricciardi, **tenuto conto che su complessivi 548 posti messi a bando n. 314 candidati "riservisti" erano risultati idonei vincitori**, contestava all'Amministrazione scolastica la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, c. 1, del DPR n. 487/94, nella parte in cui dispone che: *"nei pubblici concorsi, le riserve di posti [...] **non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso**"*.
12. Sempre con istanza del 20 settembre 2024, la ricorrente chiedeva all'USR della Campania di prendere visione ed estrarre copia: a) *"della graduatoria degli idonei "non vincitori" del concorso, al fine di comprendere la sua attuale posizione e/o collocazione"*; b) *"del/i verbale/i relativi ai criteri di valutazione dei titoli di riserva, con riferimento ai candidati vincitori riservisti con punteggio inferiore a quello dell'odierna istante, nonché delle rispettive domande di partecipazione"*; c) *"del/i verbale/i con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa alla Classe di Concorso A022"*; d) *"del/i verbale/i con cui è stata predisposta la valutazione dei titoli relativi all'odierna istante, nonché i criteri di attribuzione del punteggio"*.
13. Con un primo decreto del 28 ottobre 2024, n. 67544, e con successivo decreto del 31 ottobre, n. 68792, l'USR della Campania ha provveduto a rettificare la graduatoria di merito del concorso per la classe A022, commettendo, però, gli stessi errori già segnalati dalla dr.ssa Ricciardi, con diffida del 20 settembre 2024.

Orbene occorre solo aggiungere che:

14. Con decreto del 5 novembre 2023, n. 69663, l'USR della Campania ha nuovamente rettificato la graduatoria del concorso, dichiarando idonei-vincitori della procedura una quota di candidati "riservisti" superiore a quella del 50 % prescritta dalla legge ed escludendo, ancora una volta, il nome della ricorrente dalla graduatoria di merito.
15. L'Amministrazione scolastica ha indicato che la graduatoria di merito è stata *"integrata dalla posizione 549 alla posizione 578 a seguito di rinunce alle operazioni di recluta-*

mento”, senza, però, che venissero depennati e/o precisati i nomi dei candidati “rinunciati”, essendo all’attualità la graduatoria composta da n. 578 idonei-vincitori, configurando quale ultimo idoneo-vincitore (**non riservista**) la Dr.ssa Silvia Manfredi, con un punteggio di 210,00 (posizione n. 570): **ossia, solo 0,50 punti in più rispetto al voto riportato dalla ricorrente.**

16. Avverso la graduatoria finale di merito del **settembre** 2024 e le successive rettifiche di **ottobre** è insorta la Dr.ssa Ricciardi con ricorso notificato in data 5.11.2024 ed iscritto al R.G. n. 12183/2024.

17. Con il ricorso principale, la Dr.ssa Ricciardi ha formulato rituale domanda cautelare, ai sensi degli artt. 55 e 56 del C.p.a.;

18. Con decreto n. 5217 del 20.11.2024, l’Ill.mo Presidente, Dott. Alessandro Tomasetti, ha ritenuto che l’esigenza cautelare della ricorrente potesse essere “*utilmente e compiutamente valutata alla prossima camera di consiglio*”, fissando la discussione per il giorno 3 dicembre 2024.

19. All’esito della celebrata camera di consiglio del 3 dicembre u.s., l’Ecc. Collegio adito, preso atto della necessità di parte ricorrente di proporre motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito rettificata in data 5.11.2024, ha disposto il rinvio della causa “*per il prosieguo della fase cautelare*” alla camera di consiglio del 13.1.2025, autorizzando, con nota a verbale, “*la notifica per pubblici proclami, ai fini dell’integrazione del contraddittorio*”.

Tutto ciò premesso, si insiste per l’accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, previa adozione delle opportune misure cautelari, in forza delle seguenti ragioni di

DIRITTO

A. Sulla illegittimità del Decreto del Direttore Generale Prot n. 69663 del 5.11.2024, con il quale l’USR della Campania ha rettificato per la terza volta la graduatoria di merito per il concorso A022, indetto secondo le prescrizioni di cui al DM 205/2023 e DD 2575/2023.

I.A) Violazione e falsa applicazione del cui al D.M. 205/2023 e D.D. 2575/2023 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, c. 1, del DPR n. 487/94 - Violazione e falsa applicazio-

ne dell'art. 1 del DPR n. 82/2023, nella parte in cui modifica/integra le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487/94 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.

Si contesta, ancora un volta, l'operato dell'USR della Campania nella parte in cui ha dichiarato idonei vincitori della procedura concorsuale, indetta su base regionale ai sensi del DM 205/2023 e al DD 2575/2023, **un numero di candidati riservisti superiore al cinquanta per cento dei posti messi a bando.**

Così come argomentato nel ricorso principale, con decreto dipartimentale n. 2575/2024, il Ministero dell'istruzione e del merito, rinviando all'Allegato "I", individuava per la classe di concorso A022 - Regione Campania, complessivi n. 397 posti da mettere a bando, prevedendo, ai sensi dell'art. 13, c. 9, DM 205/2023, che una quota del 30% (ossia, n. 119 posti) fosse riservata *"in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti"*.

Successivamente, con decreto dipartimentale n. 78 del 17.1.2024, i posti messi a bando aumentavano sino a 548 unità, delle quali 164 da riservare ai candidati c.d. "triennalisti".

In forza delle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto dipartimentale n. 2575/2024, il Ministero prevedeva ulteriori riserve:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ai sensi degli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

In altri termini, in aggiunta alla riserva (del 30%) destinata ai docenti "triennalisti", il Ministero individuava ulteriori quote di riserva, da disporre a favore:

- dei lavoratori affetti da disabilità/invalidità, di cui all'art. 1 della L.n. 68/99;
- dei "volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito", di cui all'art. 1014 del Codice dell'Ordinamento Militare, nonché degli

“ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”, di cui all’art. 678, c. 9.

- degli *“operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”*, di cui all’art. 1, c. 9 bis, del D.L. n. 44/2023.

La procedura in questione, pertanto, prevedeva l’assegnazione di quattro riserve, calcolate sul numero totale dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso in ogni regione, senza superare comunque il limite del 50%, come stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche.

In particolare, la norma, **aggiornata dall’art. 1 del D.P.R. n. 82/2023**, afferma chiaramente che *“nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, **comunque denominate**, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso”*. Di conseguenza, è evidente che l’USR della Campania abbia violato tali disposizioni, assegnando a candidati “riservisti” più della metà dei **548 posti disponibili** per la classe di concorso A022.

Invero, così come accaduto nella graduatoria di merito approvata con decreto del 6 settembre 2024, n. 53685 e nelle successive rettifiche del mese di ottobre, l’Amministrazione resistente, **anche nella rettifica del 5.11.2024 - al netto di coloro i quali hanno beneficiato della duplice riserva (i.e.: “quota del 30%” ed altri “titoli di riserva”)** - ha dichiarato idonei vincitori del concorso **n. 310 candidati riservisti**.

Nel caso specifico, considerando quanto esposto, l’USR della Campania avrebbe dovuto riservare solo la metà dei posti disponibili, ovvero 274, a favore di candidati riservisti, anziché 310, come effettivamente accaduto. È evidente quindi l’illegittimità della graduatoria di merito contestata, che ha escluso in modo irragionevole la dr.ssa Ricciardi, la quale ha ottenuto un punteggio di 209,50 punti.

L’USR della Campania, violando le prescrizioni di cui all’art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e ss.mm.ii. (**richiamato nei decreti nn. 205/2023 e 2575/2023**), non ha prestato fede alle inderogabili previsioni del Bando di concorso.

Segnatamente, la giurisprudenza amministrativa è oramai conforme nel ritenere che:

- *“il bando di concorso pubblico, in quanto *lex specialis*, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all’emissione di quest’ultimo, a pena d’illegittimità del procedimento per violazione del principio di “*par condicio*” tra i candidati”. (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.3.2017, n. 963);*
- *“la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando [...] atteso che questo costituisce la *lex specialis* del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo *jus superveniens*, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela. Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura” (Cfr. *Ex multis*, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, n. 1052, 25.1.2024, che richiama: Cons. Stato, Sez. V, 28.4.2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14.9.2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30.7.2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12.2.2003, n. 754).*

Ictu oculi, chiara risulta essere l’illegittimità della graduatoria di merito di cui si discute. Si insiste, pertanto, per la declaratoria di illegittimità della stessa, previa adozione delle idonee misure cautelari.

II.A) Stesse censure di cui al motivo pretendete - Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 6 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza - Contraddittorietà.

In linea con le precedenti contestazioni, emerge un evidente difetto di motivazione e di istruttoria in merito all’approvazione della graduatoria di concorso.

Gli articoli 3 e 6 della L. n. 241/1990 impongono infatti alla Pubblica Amministrazione di condurre un’istruttoria approfondita, garantendo che ogni decisione si basi su un’analisi completa e obiettiva dei fatti rilevanti.

Nel caso specifico, l'USR della Campania non ha fornito adeguate motivazioni riguardo alla decisione di riservare un numero di posti per i candidati "riservisti" superiore al limite di metà dei posti disponibili. Non sono chiari i criteri adottati per giustificare tale scelta e mancano dati o valutazioni sufficienti a dimostrare la necessità di superare il limite stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche.

Inoltre, e qui si ravvisa una chiara contraddittorietà degli atti amministrativi, l'USR della Campania, durante la rettifica, pur riconoscendo che le riserve per particolari categorie di cittadini non potessero comunque superare la metà dei posti disponibili (**Cfr. Pag. n. 2 del Decreto n. 69623 del 5.11.2024**), ha poi provveduto a violare dispositesté citata, dichiarando vincitori di concorso n. 310 candidati riservisti.

Tale difetto di istruttoria compromette la legittimità della graduatoria di merito e mina i principi di trasparenza e imparzialità fondamentali nelle procedure selettive.

La carenza di un'analisi adeguata e di un confronto con i principi normativi rende la decisione dell'USR non solo arbitraria, ma anche lesiva dei diritti dei concorrenti, privati di un confronto equo.

Pertanto, si richiede di considerare il comportamento della P.A. come un ulteriore elemento di illegittimità della procedura, sollecitando una revisione della graduatoria di merito secondo un'istruttoria conforme alle normative vigenti.

B.Sulla illegittimità del DM 205/2023 e del DD 2575/2023, laddove interpretato nel senso di consentire all'USR competente per le procedure dei *"concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado"*, la facoltà di attribuire una percentuale superiore al 50% dei posti messi a bando ai candidati riservisti.

I.B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e dell'art. 1 del D.p.r. n. 82/2023 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dell'art. 1 della L.n. 241/1990 - Violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento - Violazione e falsa applicazione del principio meritocratico sotteso ai pubblici concorsi.

In subordine, si contestano il DM 205/2023 e il Decreto dipartimentale n. 2575/2023, se interpretati in modo da conferire agli Uu.Ss.Rr. la facoltà di aumentare la quota di riserva del 50% prevista dall'art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e successive modifiche, permettendo così alle amministrazioni scolastiche di destinare oltre la metà dei posti disponibili ai candidati riservati.

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel primo motivo di diritto (sub. A.1), sottolineando che il Legislatore, con le modifiche apportate dal D.p.r. n. 82/2023 al D.p.r. n. 487/1994, ha chiaramente stabilito che, nei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, *“le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*.

Questa disposizione mira, da un lato, a proteggere specifiche categorie di soggetti, garantendo loro il diritto al lavoro, e dall'altro, a promuovere la partecipazione in linea con i principi di imparzialità, efficienza e trasparenza, fondamentali per le procedure selettive.

Qualsiasi interpretazione diversa contrasta con la norma citata e con il principio del buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.

È evidente che l'obiettivo del concorso è *“la selezione dei migliori candidati per posti pubblici”* (Cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 7975/2019). Qualora questo principio non fosse rispettato, si verificherebbe un danno all'interesse pubblico, considerando l'importanza cruciale di una corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon funzionamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

C.Sull'illegittimità derivata del Decreto del Direttore Generale Prot n. 69663 del 5.11.2024.

In ultimo, si contesta l'illegittimità derivata della determinazione indicata in epigrafe, tenuto conto del fatto che, la rettifica del 5.11.2024, altro non è che atto conseguente e connesso alle determinazioni già contestate con il ricorso principale (Decreti del Direttore Generale del 6.9.2024, del 28 e 31.10.2024) e con le quali l'USR della Campania ha approvato e successivamente rettificato la graduatoria di merito di cui si discute.

Segnatamente, dirimenti risultano essere le coordinate ermeneutiche del Consiglio di Stato, secondo cui: *“in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto consequenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito»*: sul punto si è inoltre precisato che l’ipotesi dell’effetto caducante *«ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di consequenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante [in via del tutto eccezionale] solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi [...] (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018 n. 2168)”* (Ex multis, Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5717/2022).

Orbene, a latere di quanto argomentato nel primo motivo diritto (Sub A), si insiste per la declaratoria di inefficacia derivata del Decreto del Direttore Generale Prot n. 69663 del 5.11.2024.

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO.
IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.**

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova di come l’Amministrazione scolastica abbia causato alla ricorrente, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno.

Se, infatti, l’Amministrazione avesse tenuto conto anche di quanto sostenuto dalla giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*, la ricorrente avrebbe potuto essere inclusa in graduatoria e, quindi, avrebbe potuto stipulare addirittura un contratto a tempo indeterminato.

Il mancato inserimento nella graduatoria ha comportato e comporta l’esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo anche avuto riguardo alle prossime modifiche legislative. La ricorrente, quindi, pur avendone diritto, non essendo presente nelle graduatorie ad esaurimento, è stata esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Orbene, il sistema giuridico consente all'Ill.mo Collegio sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare, ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che, alla ricorrente, in possesso dei più volte richiamati titoli, l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad essere inserita nella indicata graduatoria e la violazione della disciplina di ripartizione delle quote, non ha consentito l'inserimento.

Inoltre, l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela in virtù dell'ordinamento giuridico).

È stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso - *ex plurimis* - : Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente

che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che la ricorrente è stata ingiustamente estromessa da ogni procedura di inserimento nella graduatoria, pur avendone diritto e requisiti, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera;
- sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: l'indebita esclusione dalla procedura) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere ad incarichi annuali di lavoro estremamente ritardata immissione in servizio).

È presente nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e le decisioni assunte in materia (anche in via analogica) dalla giurisprudenza amministrativa abbia continuato a negare l'interesse legittimo dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella graduatoria.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella graduatoria o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale", patito e rappresentato nell'atto di ricorso e motivi aggiunti, direttamente conseguente - in punto di nesso di causalità - all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa della ricorrente, col rischio di essere esclusa per anni e anni dalla maggiore possibilità di avere l'incarico a tempo indeterminato e migliorare le proprie aspettative economiche e professionali attraverso la chiamata dalla graduatoria in questione.

Danno, pertanto, consistente nella impossibilità per la ricorrente di essere inserita nella sopra richiamata graduatoria.

Con riferimento alla quantificazione, la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nella graduatoria e per l'impossibilità di partecipare all'ulteriore canale di reclutamento di cui in graduatoria, se non con modalità aggravate, o alla diversa - maggiore o minore - somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrente nel caso di specie ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art.18, comma 4, L. 300/70, oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art.18, comma 5, L. n.300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio

2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia , 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19--05--2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

SULL'ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC E DELL'ART.41 CPA

È stata già richiesta e rilasciata nel verbale di udienza del 03.12.2024 l'autorizzazione alla notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei siti internet del Ministero per l'udienza già fissata il 13.01.2025, così disponendo *«su istanza di parte, il Collegio autorizza la notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, e dispone il rinvio della causa per il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 13.01.2025»*.

Infatti, l'elevato numero di potenziali controinteressati, non tutti identificabili agevolmente, avrebbe reso la notifica dei presenti motivi aggiunti, nelle forme ordinarie, particolarmente gravosa; anche per le oggettive difficoltà nel reperire i nominativi di tutti gli eventuali controinteressati, fra i quali potrebbero figurare anche eventuali altri candidati oggi non inseriti e, perciò, alla stato sconosciuti. Del resto, la notifica nei modi ordinari oltre che incompleta avrebbe dilatato oltremodo i tempi del procedimento.

Infine, la notifica per pubblici proclami oltre che onerosa sarebbe risultato comunque non idonea allo scopo (Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106), non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Di contro, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale nonché strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti; sicché, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il “fumus boni iuris”, si richiamano i motivi del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti.

Quanto al “periculum in mora”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare finalizzato all’inserimento in graduatoria della ricorrente e/o alla sospensione degli atti impugnati relativi al concorso *de quo* e alla efficacia della relativa graduatoria e atti susseguenti.

L’urgenza è data dal fatto che:

- **Sub A)** la graduatoria di cui si discute **ha validità per un solo anno, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.** Invero, ai sensi dell’art. 9, c. 4 del D.M. n. 205/2023: *“le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e **perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo**”*. Il mancato inserimento immediato in graduatoria comporterebbe quindi che, dati i tempi necessari per addivenire ad una sentenza nel merito, la graduatoria **potrebbe aver già perso efficacia** e la ricorrente, pur avendo diritto ad esservi utilmente inserita, perderebbe il diritto all’assunzione per l’anno di riferimento. Il palesato pericolo appare ancor più fondato, tenuto conto del fatto che, **in data 11.12.2024**, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato **il D.M. n. 3059 del 10.12.2024**, con il quale è stato indetto il *“concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”* **finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025.**
- **Sub B)** le fasi per l’assunzione in ruolo sono due: con la prima i concorrenti hanno provveduto alla indicazione dell’ordine di preferenza della provincia; con la seconda fase si procede, sempre tramite sistema informativo, alla indicazione della preferenza della sede per la conseguente immissione in ruolo.

Si pone quindi l’esigenza urgente e preminente di permettere alla Dott.ssa Ricciardi di partecipare alla fase di assegnazione della sede per la classe di concorso A022 tramite un provvedimento idoneo quale l’inserimento nella graduatoria dei vincitori, **anche con riserva** se del caso, o comunque altro provvedimento idoneo, ivi anche di sospensione della graduatoria, tale da far sì che la ricorrente non abbia nocumento dal ritardo nella decisione. Si tiene a evidenziare, infatti, che il ritardo potrebbe far venir meno la possibilità di poter scegliere la sede di preferenza per l’im-

missione in ruolo o comunque potrebbe venirle assegnata una sede non di interesse, o addirittura potrebbe trovarsi nella situazione di non poter più effettuare la scelta della sede di interesse perché tutte le cattedre sono state assegnate. Laddove fosse riconosciuta l'ingiusta esclusione dalla graduatoria di merito, è evidente che la ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare, le potrebbe essere inesorabilmente preclusa.

Si ritiene, dunque, vi siano tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti, provvedendo:

- **in via cautelare**, l'ammissione con riserva della Dr.ssa Ricciardi nella graduatoria degli idonei vincitori e/o, ove ritenuto opportuno, sospendere l'efficacia degli atti ivi impugnati;
- **nel merito**, ad annullare in *parte qua* i censurati provvedimenti, nella parte in cui non hanno dichiarato idonea vincitrice della procedura l'odierna ricorrente.

Solo per tuziorismo difensivo si richiede nuovamente, qualora necessario, che venga riautorizzata anche la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e 41 c.p.a., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso, dei motivi aggiunti (ovvero estratto per riassunto) e del decreto di fissazione di udienza del 13.01.2025 nei siti internet del Ministero.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara dovuto nella misura di € 325,00.

Pomigliano d'Arco (NA)/ Capua (CE), 3 gennaio 2025

Avv. Severino Berardi

Avv. Luigi Ruggiero